REGOLAMENTO (CEE) N. 360/76 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1976

recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 2005/70, relativo alla classificazione delle varietà di viti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1932/75 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che la classificazione delle varietà di viti la cui coltivazione è ammessa nella Comunità nella sua composizione originaria è stata adottata con regolamento (CEE) n. 2005/70 della Commissione, del 6 ottobre 1970 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2140/74 (4);

considerando che la classificazione deve essere completata, per quanto riguarda la Germania, con una varietà per due « Regierungsbezirke » e, per quanto riguarda la Francia, con una varietà per dodici dipartimenti, nonché con una varietà per sei dipartimenti ; che tutte queste varietà sono state analizzate sotto il profilo della loro attitudine alla coltura, la quale è stata riconosciuta soddisfacente, e possono quindi essere provvisoriamente autorizzate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1388/70 del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/74 (6);

considerando che l'esperienza ottenuta in seguito con diverse varietà di viti incluse, per talune unità o parti di unità amministrative francesi e lussemburghesi, nella classe delle varietà autorizzate, dimostra che i vini da esse ottenuti possono essere normalmente considerati di buona qualità ; che è pertanto opportuno classificare le suddette varietà di viti tra le varietà raccomandate per le stesse unità o parti di unità amministrative, conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1388/70 ;

considerando che è d'uopo completare la classificazione aggiungendo alle varietà raccomandate per un'unità amministrativa francese una varietà di vite che non vi figura ancora ; che tale varietà è inclusa già da cinque anni nella classificazione per un'unità amministrativa contigua e risponde quindi al presupposto stabilito per siffatte aggiunte dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1388/70 ;

considerando che gli esami comparativi di alcune nuove varietà di uve da tavola, ottenute mediante incrocio tra varietà già comprese nella classificazione per taluni dipartimenti francesi, hanno dimostrato l'attitudine alla coltura di tali varietà ; che la loro inclusione nella classificazione è quindi giustificata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1388/70 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, punto I, Germania, nella classe delle varietà di viti autorizzate per i « Regierungsbezirke » Köln e Koblenz è aggiunta la varietà « Domina N (*) », tenendo presente che essa deve essere inserita secondo l'ordine alfabetico.

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto III, Francia, è modificato come sotto indicato, tenendo presente che le varietà in questione devono essere inserite secondo l'ordine alfabetico :

a) nella classe delle varietà di viti autorizzate per i dipartimenti sotto indicati è aggiunta la varietà « Tempranillo N (*) » :

— Alpes de Haute-Provence (4),
— Hautes-Alpes (5),
— Alpes-Maritimes (6),
— Aude (11),
— Bouches-du-Rhône (13),

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 19.
(3) GU n. L 224 del 10. 10. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 225 del 14. 8. 1974, pag. 19.
(5) GU n. L 155 del 16. 7. 1970, pag. 5.
(6) GU n. L 49 del 21. 2. 1974, pag. 1.

(*) Varietà inserita dal 23 febbraio 1976 nella classificazione in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1388/70.

— Corse (20),
— Gard (30),
— Hérault (34),
— Lozère (48),
— Pyrénées-Orientales (66),
— Var (83),
— Vaucluse (84);

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate per i dipartimenti sottoindicati è aggiunta la varietà « Auxerrois B (*) »:

— Doubs (25),
— Jura (39),
— Haute-Saône (70),
— Yonne (89).

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto III, Francia, è modificato come sotto indicato, tenendo presente che le varietà in questione devono essere inserite secondo l'ordine alfabetico:

1. dipartimento delle Alpes-Maritimes (6):

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Semillon B,

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Semillon B;

2. dipartimento delle Bouches-du-Rhône (13):

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Semillon B,

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Semillon B;

3. dipartimento dell'Indre-et-Loire (37):

la nota (2) concernente la varietà Grolleau N è completata come segue: « e in quella dell'appellation d'origine contrôlée "Côteaux du Loir". »;

4. dipartimento dell'Isère (38):

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Étraire de la Dui N,

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Étraire de la Dui N;

5. dipartimento della Sarthe (72):

nella classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Grolleau N (1),

6. dipartimento del Var (83):

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Semillon B,

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Semillon B;

7. dipartimento della Vendée (85):

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Pineau d'Aunis N,

b) la nota (1) concernente la varietà Colombard B è completata come segue: « nel cantone di Chaillé-les-Marais e nel cantone di Maillezais »,

c) la nota (2) concernente la varietà Groelleau N e Grolleau gris G è completata come segue:

« e nella zona di produzione del vino della regione dei Fiefs vendéens (cantoni di Chaillé-les-Marais, Fontenay-le-Comte, Luçon, Maillezais, Mareuil-sur-Lay, Moutiers-les-Mauxfaits, La Roche-sur-Yon) ».

Articolo 4

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto V, Lussemburgo, è modificato come sotto indicato, tenendo presente che le varietà in questione devono essere inserite secondo l'ordine alfabetico:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Muscat-Ottonel B, Sylvaner B,

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate sono soppresse le varietà Muscat-Ottonel B, Sylvaner B.

Articolo 5

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo II, il punto II, Francia, paragrafo 1, è modificato come sotto esposto, tenendo presente che le varietà in questione devono essere inserite secondo l'ordine alfabetico: nella classe della varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà

« Danam B (*),
Danlas B (*),
Datal B (*),
Lival N (*),
Perlant B (*),
Ribol N (*) ».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(*) Varietà inserita dal 23 febbraio 1976 nella classificazione in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1388/70.
(1) Raccomandata unicamente per i comuni situati nella zona di produzione del vino ad appellation d'origine contrôlée « Côteaux du Loir ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione